



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – 030.9870083

PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

Zone, lì 18.08.2026

Prot. assegnato da sistema

ORDINANZA N. 6/2026

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione della gara ciclistica di mountain bike “STRAGÖLEM MTB” in programma domenica 23 agosto 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 13 luglio 2026 l'ASD Zone Racing Team, con sede in Zone, Via Valurbes n. 6, ha presentato istanza finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti necessari allo svolgimento della gara ciclistica di mountain bike denominata “STRAGÖLEM MTB”, prevista per domenica 23 agosto 2026;
- la manifestazione avrà il proprio centro logistico presso il Centro Sportivo comunale di Via Valurbes n. 6, ove saranno collocate le strutture organizzative, il paddock, le griglie di partenza e il traguardo; la partenza è prevista alle ore 9:30, mentre gli arrivi sono previsti indicativamente tra le ore 11:30 e le ore 14:30;
- il percorso di gara, della lunghezza complessiva di circa 35 km, interessa prevalentemente sentieri, mulattiere e strade agro-silvo-pastorali e prevede, nella fase iniziale, un breve transito sulla viabilità comunale, della durata indicativa di circa 20 minuti;
- durante il giro iniziale i concorrenti percorreranno Via Valurbes, Via Alessandro Sina, Via Panoramica, Via Trenta Passi, Via Aldo Moro, Via Rucca e Via Sebino dal km 1 al km 2 (Piazza Caduti – Chiosco); successivamente il percorso proseguirà verso il Monte Guglielmo e, nella fase conclusiva indicativamente tra le ore 11:00 e le ore 14:00, i concorrenti rientreranno verso il Centro Sportivo percorrendo brevi tratti di Via Ghigazzolo, Via Sebino (Località San Cassiano), Via Aldo Moro (Zona Distributore), Via Moret, Corso Europa, Via dei Lochi e Via Valurbes (Località Cimitero), a traffico controllato;
- l'organizzazione ha comunicato di avere preso accordi per la presenza di mezzi di soccorso sanitario e per il supporto del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Sebino Bresciano e ha dichiarato la sussistenza della prevista copertura assicurativa;

CONSIDERATO CHE:

- lo svolgimento della competizione, ancorché interessi la viabilità comunale soltanto per tratti limitati, comporta la presenza contemporanea di un elevato numero di concorrenti e rende necessario evitare interferenze con la normale circolazione veicolare;
- risulta pertanto opportuno disporre la temporanea sospensione della circolazione esclusivamente per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, evitando chiusure generalizzate e prolungate della viabilità;
- nella fase di rientro, caratterizzata dall'arrivo progressivo dei concorrenti, risulta sufficiente prevedere temporanee e puntuali interruzioni della circolazione in corrispondenza del loro effettivo transito;
- occorre inoltre garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'area di partenza e di arrivo presso il Centro Sportivo di Via Valurbes;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni in materia di competizioni sportive su strada e, in particolare, il comma 7-bis relativo alla sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada; nei centri abitati il Comune può adottare, mediante ordinanza, i provvedimenti di limitazione e sospensione della circolazione previsti dal Codice.

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO necessario adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza della circolazione, dei partecipanti e degli utenti della strada;

ORDINA

- 1) **Domenica 23 agosto 2026, a decorrere dalle ore 9:30 e per il tempo strettamente necessario al transito del gruppo dei concorrenti**, indicativamente per una durata massima di circa 20 minuti, la **sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, limitatamente all'effettivo passaggio della competizione**, lungo il seguente itinerario:

Via Valurbes → Via Alessandro Sina → Via Panoramica → Via Trenta Passi → Via Aldo Moro → Via Rucca → Via Sebino dal km 1 al km 2 (Piazza Caduti – Chiosco).

La sospensione avrà carattere temporaneo e dinamico e la circolazione dovrà essere immediatamente ripristinata dopo il passaggio dell'ultimo concorrente e dell'eventuale mezzo di fine gara.

- 2) **Domenica 23 agosto 2026, dalle ore 11:00 alle ore 14:00**, lungo Via Chigazzolo, Via Sebino (Località San Cassiano), Via Aldo Moro (Zona Distributore), Via Moret, Corso Europa, Via dei Lochi e Via Valurbes (Località Cimitero), **sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei singoli concorrenti o di gruppi di concorrenti.**

Tra un transito e il successivo dovrà essere consentita, quando le condizioni di sicurezza lo permettano, la normale circolazione veicolare.

- 3) **Domenica 23 agosto 2026 dalle ore 10.00 alle ore 14.00** è istituito **IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI**, con esclusione dei veicoli di emergenza e di appoggio alla gara ciclistica, sulle strade Comunali comprese nel **giro ad anello del Guglielmo (Valle di Gasso/Seconda Malga/Palmarusso Sotto/Nembre.**

- 4) **L'Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06:00 di sabato 22 agosto 2026 alle ore 17:00 di domenica 23 agosto 2026 e comunque fino al termine della manifestazione e delle operazioni di disallestimento delle strutture, nel parcheggio adiacente al centro sportivo comunale di via Valurbes n. 6, nell'area espressamente individuata e delimitata dall'organizzazione.**

DISPONE

Che **L'ASD Zone Racing Team**, quale soggetto organizzatore, dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità:

- al presidio degli accessi, delle intersezioni e dei punti maggiormente critici interessati dalla manifestazione mediante un numero adeguato di addetti chiaramente riconoscibili;
- a impedire l'immissione di veicoli sul percorso durante l'effettivo transito dei concorrenti;
- a garantire che le limitazioni alla circolazione siano mantenute esclusivamente per il tempo strettamente necessario in condizioni di massima sicurezza;
- a garantire in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, compatibilmente con le condizioni di sicurezza;
- a mantenere liberi gli accessi alle proprietà e alle attività presenti, salvo il tempo strettamente necessario al passaggio della gara;

- a provvedere, al termine della manifestazione, all'immediata rimozione della segnaletica e delle attrezzature temporanee e al completo ripristino dello stato dei luoghi.

RAVVISA

Che la prescritta segnaletica temporanea dovrà essere collocata a cura e spese dell'organizzazione nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere posizionata con il prescritto preavviso; il Codice prevede, per i divieti temporanei di sosta, un preavviso non inferiore a **48 ore**.

AVVERTE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

È fatta salva la facoltà degli organi di Polizia presenti sul posto di adottare ulteriori o differenti provvedimenti temporanei sulla circolazione qualora ciò si renda necessario per esigenze contingenti di sicurezza, fluidità della circolazione o pubblico soccorso.

La presente ordinanza **disciplina esclusivamente la circolazione sulle strade e sulle aree di competenza del Comune di Zone** e non sostituisce le autorizzazioni, i nulla osta e gli ulteriori atti eventualmente necessari per lo svolgimento della competizione, per l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali, dei sentieri e delle aree appartenenti ad altri enti o soggetti.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- all'ASD Zone Racing Team;
- alla Prefettura – U.T.G. di Brescia;
- alla Questura di Brescia;
- al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
- al Comune di Marone;
- alla Comunità Montana del Sebino Bresciano;
- al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Sebino Bresciano;
- al servizio di emergenza sanitaria competente;
- agli uffici comunali interessati.

AVVERTE

- Che l'efficacia della presente ordinanza resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti e, ove previsto, nel provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della circolazione.
- Che l'organizzatore rimane responsabile della corretta attuazione delle misure di sicurezza, della segnaletica temporanea, del presidio del percorso e di ogni eventuale danno arrecato a persone, cose, sede stradale, segnaletica, manufatti e pertinenze stradali.
- Che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dalle ulteriori normative vigenti in materia.
- Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in via alternativa alla tutela giurisdizionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Antonio Zatti *

*documento firmato digitalmente